

Circolare informativa settore consulenza commerciale

Revisione legale - crisi aziendale

Il 16 marzo è entrata in vigore la riforma della legge sul diritto fallimentare (si veda anche insolvenza). Oltre a varie modifiche, sono state introdotte diverse misure preventive in materia di insolvenza e fallimenti ed un regolamento molto restrittivo per le società di capitali minori che sono tenute a nominare un organo di controllo.

Le disposizioni relative alla creazione di un organo di controllo nelle SRL e nelle società cooperative ne prevedono ora la nomina obbligatoria in caso di superamento di uno dei 3 parametri seguenti.

Totale stato patrimoniale (attività ovvero passività): 2 milioni di Euro

Ricavi: 2 milioni di Euro

Dipendenti: 10 (equivalenti a tempo pieno).

Se per 2 anni consecutivi si verifica il superamento di uno di questi parametri, si è tenuti a nominare un revisore legale dei conti. Soltanto se per 3 anni consecutivi non si verifica più il superamento di tali parametri, si potrà nuovamente fare a meno del revisore.

Il revisore contabile, scelto tra i liberi professionisti o le società di revisione iscritti al corrispondente albo professionale (commercialisti, avvocati), dovrà poter accedere a tutti i documenti aziendali e dovrà valutare il bilancio consuntivo annuale. Inoltre, in caso di crisi aziendale (difficoltà economica, difficoltà di liquidità sulla base di determinati parametri), avrà l'obbligo di inoltrare una denuncia a un organo di nuova costituzione (OICR) il quale potrà adottare le relative misure. Anche gli amministratori, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, ecc. sono soggetti all'obbligo di segnalazione qualora si manifestassero determinati segnali premonitori - cosiddetti "alert". In caso di mancata segnalazione la persona/organo soggetto all'obbligo ne dovrà rispondere in solido per i debiti (aggiuntivi) creatisi a causa dell'omissione.

Qualora i criteri sopra citati dovessero corrispondere per i bilanci 2017 e 2018, il revisore contabile dovrà essere nominato entro il termine di 9 mesi dall'entrata in vigore della legge, pertanto entro e non oltre il 16 dicembre 2019, e avrà quindi sin da allora la responsabilità, l'incarico della revisione dei conti e del controllo della chiusura del bilancio per l'anno 2019.

In concomitanza con la chiusura del prossimo bilancio relativo all'anno 2018, il nostro studio verificherà sulla base delle nuove disposizioni, se la vostra società ha l'obbligo di nominare un revisore contabile.

Tale nuova regolamentazione comporta sicuramente uno sforzo in più da parte di tutti i soggetti coinvolti (amministratori delegati - amministratori, commercialisti, consulenti) e comporterà anche un aumento dei costi per le SRL.

In alcuni casi dovrà essere esaminata l'opportunità di trasformare la società di capitali (srl) in una società di persone (snc, sas). Intendiamo affrontare tale valutazione estate/autunno insieme ai nostri clienti interessati. Una decisione affrettata potrebbe rivelarsi controproducente. Monitoreremo quindi l'evolversi degli eventi nei prossimi mesi - noi di Contracta seguiremo la situazione al meglio a fianco dei nostri clienti.

Fino ad oggi in Italia circa 14.000 SRL erano soggette all'obbligo di un revisore contabile. Sulla base di valutazioni di riviste specializzate, nel prossimo futuro le aziende interessate dovrebbero essere circa 150.000 – 200.000.

Misure di prevenzione della crisi aziendale:

La nuova disposizione di cui sopra prevede tra l'altro che gli amministratori siano legalmente tenuti a controllare e monitorare lo sviluppo economico e finanziario dell'impresa. Sarà necessario tenere una documentazione adeguata (protocollo ecc), predisponendo un bilancio almeno ogni sei mesi, nonché un budget (piano economico e finanziario) per i 18 mesi successivi (con corrispondente documentazione e motivazione).

Anche tale obbligo non semplificherà la conduzione di imprese rappresentando un ulteriore sforzo e spesa burocratica.

Nuove definizioni per le holding

E' stata rifatta la definizione di holding. Finora la holding era tale se l'attivo era costituito per oltre il 50% da partecipazioni (incluso i relativi finanziamenti) e più del 50% dei ricavi fossero dividendi (o simile). Ora è sufficiente il superamento del solo primo parametro (partecipazioni > 50% dell'attivo totale).

Le disposizioni per queste "holding operative" prevedono ancora la stesura del bilancio secondo le disposizioni del codice civile (e non secondo la legislazione bancaria), non scatta l'aumento dell'Ires (del 3,5%), la deducibilità degli interessi avverrà secondo le regole generali in materia di normativa fiscale (quindi 30% del ROL) e le comunicazioni mensili al REI (file fiscale) dovranno essere fatte mediante proprio accredito e software.

Acquisto di appartamenti in costruzione da imprenditori edili mediante contratto preliminare

A partire dal 16 marzo 2019 i preliminari di vendita di appartamenti, qualora fossero applicabili le condizioni di seguito riportate, dovranno essere autenticati da un notaio:

- l'acquirente è una persona fisica (privata)
- il venditore è un'impresa edile (di costruzione)
- esiste regolare concessione edilizia
- i lavori non sono ancora stati portati a termine e la dichiarazione di abitabilità non è stata ancora rilasciata.

Inoltre l'imprenditore edile deve rilasciare all'acquirente una garanzia bancaria (o fideiussione) per tutti i pagamenti effettuati dall'acquirente. Il notaio dovrà verificare e autenticare tutto ciò.

Al termine dei lavori e al saldo del pagamento, l'imprenditore edile dovrà consegnare una polizza assicurativa della durata di dieci anni a copertura della responsabilità civile per difetti di costruzione.

Regolarizzazione degli errori formali

Il 15/03/2019 il Ministero delle Finanze ha emesso un'ordinanza per la regolarizzazione degli errori formali commessi fino al 24/10/2018. Errori formali sono errori che non abbiano in alcun modo compromesso l'imposta ovvero la base imponibile. L'errore non potrà quindi comportare un'imposta inferiore (Irpef, Ires, Irap, Iva). Per tutti questi errori è concessa la possibilità di un condono a condizione che gli errori vengano rettificati e che entro il 31/05/2019 venga effettuato un pagamento in acconto pari a Euro 200.

Purché possa sembrare a prima vista una possibilità interessante, "l'inghippo" è la necessità di conoscere, ricercare e rettificare i singoli errori. Tale regolarizzazione diventa quindi realmente interessante soltanto se si è a conoscenza di aver commesso degli errori formali nel corso di un anno..

Poiché non siamo a conoscenza di simili errori formali, in linea di principio per il momento non faremo nulla, a meno che il cliente non ci interpelli sulla base di errori a sua conoscenza.

Rinvio della presentazione di varie comunicazioni

All'ultimo momento o più concretamente scaduti i termini, il governo ha rinviato il termine per la presentazione di diverse comunicazioni. In data 05/03/2019 il termine del 28/02/2019 entro il quale dovevano essere inoltrate diverse comunicazioni è stato prorogato al 30/04/2019 (quindi 5 giorni dopo la scadenza "tassativa", il rinvio è stato però precedentemente annunciato mediante comunicati stampa, cosa che tuttavia non cambia il fatto che gli imprenditori e i loro commercialisti siano stati lasciati per giorni in un vuoto giuridico). Si tratta

tra le altre della trasmissione delle fatture emesse e ricevute relative alla seconda metà del 2018 ossia relative al terzo e quarto trimestre (cosiddetto spesometro), della trasmissione delle fatture emesse verso clienti esteri e ricevute dagli stessi (cosiddetto esterometro), sia per il mese di gennaio, sia per i mesi di febbraio e marzo 2019, della comunicazione IVA trimestrale relativa all'ultimo trimestre 2018 (rinvio solo fino al 10/04/2019).

Chiediamo ai nostri clienti di voler in ogni caso continuare a consegnare all'ufficio contabilità rapidamente (entro il 15 del mese successivo) le fatture estere, in modo da essere in grado di preparare e trasmettere le relative comunicazioni. Inoltre anche le scadenze relative ai modelli Intrastat sono rimaste invariate e sarà necessario continuare a inviarle (in aggiunta allo spesometro).

Altre scadenze in materia di comunicazioni verranno modificate nel corso dell'anno (tra l'altro anche le scadenze estive di versamento relative alle dichiarazioni dei redditi, nonché la consegna della dichiarazione dei redditi). Il caos sta assumendo proporzioni sempre più impressionanti. Si ha sempre di più l'impressione che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra.

Merano, aprile 2019

Studio associato CONTRACTA